REGOLAMENTO (CEE) N. 1007/72 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1972

che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai nitrati di cellulosa della sottovoce doganale n. 39.03 B II originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari normalmente a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1969 provenienti da altri paesi, nonchè dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi ; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi e territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso ; che, per i prodotti in questione, la percentuale così ridotta è pari al 30 % ; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione ;

considerando che per i nitrati di cellulosa della sottovoce doganale 39.03 B II secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 236 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 70 800 unità di conto ; che alla data del 10 maggio 1972 le importazioni nella Comunità di nitrati di cellulosa della sottovoce doganale 39.03 B II originari della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2795/71 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei riguardi della Iugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 20 maggio 1972 la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Iugoslavia :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.03	Cellulosa rigenerata, nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (colloidina e collodi, celluloide, ecc.) ; fibra vulcanizzata :
	B. altri :
	II. Nitrati di cellulosa

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT

[1] GU n. L 287 del 30. 12. 1971, pag. 86.